



# Gazzetta Ufficiale

## DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1902

Roma — Martedì 7 Gennaio

Numero 4

### DIREZIONE

in Via Larga nel Palazzo Balsani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

### AMMINISTRAZIONE

in Via Larga nel Palazzo Balsani

#### Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione:	anno L. 32;	semestre L. 17;	trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno:	» 38;	» 19;	» 10
Per gli Stati dell'Unione postale:	» 50;	» 25;	» 13

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

#### Inserzioni

Atti giudiziari . . . . .	L. 0.25	} per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunci . . . . .	» 0.30	

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunci.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35  
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionalmente.

## SOMMARIO

### PARTE UFFICIALE

**Camera dei Deputati: Avviso — Leggi e decreti: Leggi dal n. 531 al 537 riflettenti, rispettivamente: costituzione in Comune autonomo delle Sezioni di Nardodipace, Ragona e Santo Todaro; conversioni ed istituzioni di Ginnasi; pensioni a vedove di ufficiali della R. Marina; distacco dal Comune di Arsago delle frazioni di Casorate Sempione e Mezzana Superiore; stazioni climatiche nei boschi nazionali inalienabili; ricostituzione della frazione di Montemitro in Comune autonomo; maggiori spese per l'arma di RR. carabinieri — RR. decreti nn. 539 e 540 relativi a modificazioni ad articoli del Regolamento per la concessione degli impieghi ai sottufficiali del R. Esercito e della R. Marina — R. decreto n. CCCLXVII (Parte supplementare) contenente la Tabella della circoscrizione elettorale della Camera di commercio ed arti di Caserta — Relazioni e RR. decreti sullo scioglimento dei Consigli comunali di San Remo (Porto Maurizio), Grotte (Girgenti) — Decreto Ministeriale che autorizza la fabbricazione di biglietti del Banco di Sicilia — Decreto Ministeriale circa l'aumento dei posti messi a concorso per la carriera diplomatica — Elenco dei candidati ammessi agli esami di concorso per le carriere diplomatica e consolare — Ministeri delle Finanze, Lavori Pubblici e Agricoltura, Industria e Commercio: Disposizioni fatte nei personali dipendenti — Ministero del Tesoro - Direzione Generale del Debito Pubblico: Rettifiche d'intestazione — Avvisi per smarrimento di ricevuta — Direzione Generale del Tesoro: Prezzo del cambio per certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione — Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio - Divisione Industria e Commercio: Media dei corsi del Consolidato a contanti nelle varie Borse del Regno — R. Archivio di Stato - Scuola di paleografia: Notificazione.**

### PARTE NON UFFICIALE

Diario Estero — Notizie varie — Telegrammi dell'Agenzia Stefani — Bollettino meteorico — Inserzioni.

## PARTE UFFICIALE

### CAMERA DEI DEPUTATI

#### AVVISO.

La Camera dei Deputati avverte le direzioni ed amministrazioni dei giornali, delle riviste ecc., che, provvedendo direttamente, in principio di ogni anno, agli abbonamenti dei periodici che le occorrono, ritiene come omaggio tutte le altre pubblicazioni che le vengono inviate.

## LEGGI E DECRETI

Il Numero 531 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le Sezioni di Nardodipace, Ragona e Santo Todaro sono staccate dal Comune di Fabrizia, in provincia di Catanzaro, e costituite in Comune autonomo con sede nella borgata di Nardodipace, dalla quale prenderà nome il nuovo Comune.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere con decreto Reale alle disposizioni occorrenti per la delimitazione dei confini, per regolare i rapporti patrimoniali fra i due Comuni, e per la esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei

*Articolo unico.*

La restrizione di cui al comma secondo dell'articolo 115 della legge sulle pensioni civili e militari, testo unico, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, secondo cui il diritto della vedova alla pensione è subordinato alla condizione che il matrimonio sia avvenuto non meno di due anni prima del trasferimento del marito nella posizione di servizio ausiliario, non è applicabile ai matrimoni contratti entro i due anni precedenti alla legge 6 marzo 1898, n. 59, dagli ufficiali del genio navale (ingegneri e macchinisti), del corpo sanitario e del commissariato, collocati in posizione ausiliaria nei limiti di età, in forza dell'articolo 16 della legge stessa.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1901.

VITTORIO EMANUELE.

DI BROGLIO.

Visto, *Il Guardasigilli*: COCCO-ORTU.

*Il Numero 594 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le frazioni di Casorate Sempione e Mezzana Superiore sono distaccate dal Comune di Arsago e costituite in Comuni autonomi.

Art. 2.

La presente legge andrà in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione del decreto Reale che, udito il Consiglio di Stato, avrà determinati i confini dei due nuovi Comuni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1901.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: COCCO-ORTU.

*Il Numero 595 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I boschi nazionali inalienabili di Vallombrosa, Camaldoli e Boscolungo nell'Appennino toscano, quello del Causiglio, in provincia di Belluno, e quello di Ficuzza, in provincia di Palermo, sono destinati principalmente a stazioni climatiche.

Essi saranno soggetti esclusivamente ai tagli richiesti dalla coltivazione e conservazione della foresta.

I detti boschi continueranno ad essere amministrati dal Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, e saranno esclusi dal piano economico redatto a norma dell'articolo 1 della legge 20 giugno 1871, n. 283, serie 2<sup>a</sup>.

Le norme per i tagli di coltivazione e conservazione, di cui al primo comma, saranno approvate per decreto Reale, sentito il Consiglio forestale e il Consiglio di Stato.

Art. 2.

È data facoltà al Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, di accordo col Ministro delle Finanze:

di far concessioni temporanee di determinate aree, nelle proprietà demaniali di Vallombrosa, Camaldoli, Boscolungo, Causiglio e Ficuzza, allo scopo e a condizione che servano per edificarvi alberghi, stabilimenti idroterapici o climatici e villini;

di fare concessioni temporanee di acqua;

di permettere che sulle strade, le quali attraversano i detti boschi, siano collocati binari per trazione meccanica o animale;

Le concessioni di aree potranno farsi soltanto sui terreni non boscosi, sui margini dei terreni boscosi e lungo le strade che attraversano la foresta.

Anche i fabbricati demaniali già esistenti possono essere compresi nelle concessioni, sempre che non siano necessari al servizio pubblico.

Art. 3.

Le concessioni saranno fatte con le forme stabilite dalla legge sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato, potranno farsi per la durata non maggiore di novanta anni, e dovranno essere accompagnate dalle condizioni necessarie per la conservazione della foresta.

I concessionari dovranno pagare le imposte e le sovrimposte, nonché un canone annuo al Demanio, al quale, dopo scaduto il termine della concessione, rimarrà acquisita la proprietà degli immobili costruiti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1901.

VITTORIO EMANUELE.

G. BACCCELLI.

CARCANO.

Visto, *Il Guardasigilli*: COCCO-ORTU.